CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 febbraio 1997 (v. stampato Senato n. 1033)

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(VELTRONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(FLICK)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREATTA)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BERSANI)

—

Norme per evitare il commercio, il traffico e la detenzione illeciti di beni culturali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 febbraio 1997

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Acquisto simulato, ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro).

1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli uffi-

ciali di polizia giudiziaria, i quali, d'intesa con l'autorità giudiziaria territorialmente competente, procedono all'acquisto di beni sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, di seguito denominata « legge n. 1089 », o a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto n. 1409 », al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti relativi al patrimonio storico e artistico e in esecuzione di operazioni specificamente predisposte per contrastare il traffico illecito dei beni stessi.

2. Dell'acquisto è data immediata notizia all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando ciò sia necessario per l'acquisizione di rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di furto, ricettazione, importazione, esportazione o altra forma illecita di commercio dei beni di cui al comma 1.

4. Per i motivi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui allo stesso comma 1, nonché le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

5. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, dei beni di cui al comma 1.

6. Nei casi di urgenza le disposizioni richieste o impartite ai sensi del presente articolo possono esserlo anche oralmente. Il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

7. In ogni caso, i pubblici ufficiali di cui al presente articolo sono direttamente responsabili della conservazione o dell'integrità di tutti i beni acquistati o sequestrati, nei confronti dei titolari dei relativi diritti.

ART. 2.

(Norme sui beni culturali depositati a titolo di pegno, in garanzia o posti all'asta).

1. Le banche che ricevono le cose indicate negli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 1089, nell'ambito dell'attività di credito su pegno o in garanzia di operazioni finanziarie ovvero per porle in vendita all'asta, ne danno immediata e contestuale notizia al Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, alla questura ed al comando provinciale dei carabinieri.

2. Al medesimo obbligo di cui al comma 1 sono tenuti i soggetti operanti nel settore finanziario indicati nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i soggetti che effettuano vendite all'asta per conto di terzi.

ART. 3.

(Denuncia di beni mobili di interesse archeologico).

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 648 del codice penale, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni mobili di interesse archeologico dei quali non sia stata fatta denuncia e consegna alle autorità competenti ai sensi degli articoli 43 e seguenti della legge n. 1089, e che non ne abbiano la proprietà in conformità alla legislazione vigente, hanno l'obbligo di farne denuncia e possono chiedere, fatti salvi i diritti dei terzi, di acquisirne la

proprietà entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 9.

2. La denuncia è presentata alla competente soprintendenza corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni, da ogni altra documentazione utile, nonché dalla dichiarazione dell'interessato, sotto la sua personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni erano in suo possesso o detenzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza può ordinare la presentazione dei beni o procedere ad ispezione degli stessi, dettando, ove occorra, disposizioni per la loro temporanea conservazione ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge n. 1089.

4. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 1, la soprintendenza accoglie o respinge, con provvedimento motivato, la richiesta di acquisizione dei beni in proprietà. Quando la richiesta è accolta, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Qualora la soprintendenza riconosca l'eccezionale interesse storico e artistico dei beni e l'imprescindibile necessità di conservarli al patrimonio dello Stato, respinge la richiesta e ne dà comunicazione al comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dettando nel contempo disposizioni per la loro più idonea conservazione sotto la responsabilità del possessore o detentore, che ne è nominato custode.

5. Entro 90 giorni dal provvedimento della soprintendenza che ha respinto la richiesta, il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali si esprime sulla sussistenza dell'eccezionale interesse storico e artistico dei beni. Se tale interesse non sussiste, i beni sono inventariati come proprietà privata e la soprintendenza detta disposizioni per la loro più idonea conservazione. Se tale interesse sussiste, i beni continuano a far parte del patrimonio in-

disponibile dello Stato. In tal caso la soprintendenza, entro 10 giorni dall'emissione del parere, detta le disposizioni per assicurare la loro conservazione e tutela presso il custode. Una convenzione stipulata dalla soprintendenza con il custode determina condizioni e modalità per l'esibizione dei beni in mostre ed esposizioni temporanee, anche al fine di consentirne l'esame a studiosi e ricercatori.

6. La soprintendenza può sempre effettuare ispezioni presso il luogo ove sono conservati i beni e chiedere informazioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni impartite ai sensi dei commi 3, 4 e 5, nonché della convenzione stipulata ai sensi del comma 5.

7. Se i possessori o detentori di cui al comma 1 non accettano la nomina a custode di cui ai commi 4 e 5, i beni sono presi in consegna dalla soprintendenza, che dispone ai fini della loro conservazione e del loro pubblico godimento.

8. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto, da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale,* determina le modalità di presentazione della denuncia e della documentazione di cui al comma 2.

10. Il Governo provvede ad assicurare la più sollecita e ampia diffusione della conoscenza del presente articolo presso l'opinione pubblica, avvalendosi anche dei mezzi di comunicazione di massa, e adotta ogni misura idonea a promuoverne e agevolarne l'applicazione da parte dei cittadini.

ART. 4.

(Dichiarazione dei beni numismatici).

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 648 del codice penale e fatti salvi i diritti dei terzi, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiedano o detengano a qualsiasi titolo beni numismatici di interesse archeologico presentano alla competente soprintendenza, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gaz-*

zetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3, una dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che i beni stessi erano nel proprio possesso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale dichiarazione deve essere corredata da documentazione fotografica e descrittiva idonea alla certa identificazione dei beni stessi e da ogni altra documentazione utile. Dalla data della dichiarazione i beni divengono di proprietà del dichiarante, ferma restando la facoltà per l'Amministrazione di notificare in via amministrativa i beni stessi ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 1089.

2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge n. 1089.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con proprio decreto da pubblicarsi in *Gazzetta Ufficiale,* determina le modalità di presentazione della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1.

ART. 5.

(Registro nazionale delle infrazioni).

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un registro nazionale delle infrazioni amministrative, nel quale sono registrate tutte le infrazioni amministrative accertate in materia di commercio di beni culturali.

ART. 6.

(Modificazioni alla legge 1º marzo 1975, n. 44).

1. All'articolo 10 della legge 1º marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, è punito

con la sanzione amministrativa da lire 700.000 a lire 7 milioni »;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Chiunque violi le disposizioni di cui al secondo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 300.000 e non superiore a lire 3 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla predetta sanzione pecuniaria, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autorizzazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi ».

ART. 7.

(Attestato di autenticità e provenienza dei beni culturali).

1. L'articolo 2 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *1.* Chiunque esercita una delle attività previste dall'articolo 1 deve essere in grado di attestare l'autenticità e la legittima provenienza delle opere e degli oggetti che comunque si trovino nell'esercizio, nell'esposizione o in eventuali mostre mercato.

2. Per i beni acquistati per un valore superiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa, all'atto della vendita, è tenuto a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e legittima provenienza, recanti la sua firma.

3. Per i beni acquistati per un valore inferiore a lire 2 milioni, il titolare dell'impresa deve rilasciare la dichiarazione di cui al comma 2 solo se l'acquirente lo richiede.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 600.000 e non superiore a lire 6 milioni. Se l'infrazione è commessa una seconda volta, oltre alla predetta sanzione pecuniaria, può altresì essere inflitta la sospensione dell'autoriz-

zazione commerciale per un periodo da 2 a 12 mesi ».

ART. 8.

(Sanzioni penali ridotte).

1. La pena applicabile per i reati aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni di cui alla legge n. 1089, o a quelle di cui al decreto n. 1409, è ridotta da un terzo a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.